



CITTÀ DI SANLURI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 27/01/2012

Modificato e integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30/03/2012

Regolamento graficamente riadattato per la pubblicazione sul sito istituzionale



ART.1

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituita l'addizionale comunale sull'irpef con decorrenza dal 01/01/2007.

ART. 2

La variazione di compartecipazione dell'addizionale comunale sull'irpef è stabilita annualmente entro i termini di approvazione del bilancio di previsione con deliberazione del Consiglio Comunale.

Si intende prorogata di anno in anno se non interviene variazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione:

L'efficacia della deliberazione decorre dalla sua pubblicazione sul sito informatico del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e produce i suoi effetti con decorrenza dal 01 gennaio dell'anno cui si riferisce a condizione che la pubblicazione sul sito informatico avvenga entro il 31 dicembre dello stesso anno;

ART. 3

L'addizionale comunale sull'irpef è applicata in misura graduata per ciascun scaglione di reddito determinato dall'articolo 11 del Dpr 22-12-1986 n.917 come segue

scaglioni di reddito	aliquota irpef	aliquota addizionale irpef
fino a 15.000,00 euro	23%	0,60%
oltre 15.000 e fino a 28.000,00 euro	27%	0,65%
oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro	38%	0,70%
oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro	41%	0,75%
oltre 75.000,00 euro	43%	0,80%

ART. 4

È prevista l'esenzione al pagamento dell'addizionale per i redditi da 0 a 10.000,000 euro .

ART. 5

L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute dai soggetti aventi domicilio fiscale nel territorio comunale di Sanluri.

Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote e le esenzioni vigenti al reddito imponibile dell'anno precedente a condizione che la deliberazione di variazione risulti pubblicata sul sito informatico del Mef entro il 20 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario sarà determinato sulla base dell'aliquota vigente nell'anno precedente.



CITTÀ DI SANLURI

ART. 6

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al Dlgs 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.